

N. 923 RUOLO GENERALE ANNO 2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Irene Lupo

Dott. Francesca Vullo

Dott. Cristina Giannelli

ha pronunciato la seguente

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

SENTENZA

Nella procedura di reclamo avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale
ex art. 26 ss CCII l. iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa
da

[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. [REDACTED]/2025 (C.F. [REDACTED])
con il patrocinio dell'avv. LEGORI ROBERTA e dell'avv. LOMBARDINI
VERONICA (LMBVNC96E58D869M) VIA COLONNETTA 2 20122 MILANO; ,
con elezione di domicilio in VIA COLONNETTA 2 20122 MILANO presso e nello
studio dell'avv. LEGORI ROBERTA ;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [REDACTED] S.R.L. contumace ;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SRLS IN
LIQUIDAZIONE contumace;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12-3-26 il tribunale di Milano su istanza di [REDACTED] SRL IN
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ha dichiarato l'apertura della liquidazione
giudiziale ex art. 287 CCII in quanto appartenenti al medesimo gruppo della

ricorrente [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015 di [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e di [REDACTED] S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE.

Avverso la sentenza hanno proposto reclamo le due società atteso che, a loro dire:

1. la curatela ricorrente difetta di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 287, comma 5, CCII, ciò in quanto nel caso di specie, non è pendente alcuna procedura di liquidazione giudiziale di gruppo, ma solo una procedura di liquidazione giudiziale individuale di [REDACTED] SRL. La curatela di [REDACTED] SRL non è quindi legittimata a promuovere l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ai sensi dell'art. 287, comma 5, CCII. Né vi è esposizione debitoria di [REDACTED] verso [REDACTED];
2. non è superata la soglia di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII, in quanto: il debito verso [REDACTED] SRL è estinto per compensazione con il controcredito risultante dalla contabilità di [REDACTED], i debiti erariali erano oggetto di rateizzazione regolarmente adempiuta e quindi non possono essere considerati "non pagati"; gli altri debiti non erano scaduti o erano già stati estinti;
3. non vi è lo stato di insolvenza, in quanto non vi sono inadempimenti attuali e rilevanti;
4. non sussiste alcun gruppo di imprese ai sensi dell'art. 2, lett. h), CCII, mancando la prova dell'esercizio effettivo di un'attività di direzione e coordinamento;
5. non ricorrono i presupposti per la liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 CCII, in quanto non è stata dimostrata l'opportunità del coordinamento e sussiste un conflitto di interessi.

Tanto premesso la corte osserva quanto segue.

Sub 1

Va anzitutto rilevato che la questione della lamentata carenza di legittimazione attiva della curatela (in quanto non pendente liquidazione giudiziale di gruppo ex art 287 comma 5 ccii e non essendovi esposizione debitoria di [REDACTED] verso [REDACTED]) resta superata dall'istanza del pm che intervenuto nel giudizio ex art 37 ccii ha fatto propria la richiesta di liquidazione già avanzata dalla curatela avendo avuto notizia dell'esistenza dello stato di insolvenza del gruppo.

Infatti, per l'avvio della liquidazione giudiziale l'art. 287 CCII non prevede una deroga alle previsioni in merito alla legittimazione ad avviare la procedura unitaria , limitandosi ad ipotizzare la presentazione di un "unico ricorso". Deve pertanto ritenersi che si applichi l'art. 37 CCII, che estende la legittimazione a richiedere l'avvio della liquidazione giudiziale ai creditori e al pubblico ministero (in questo senso si è espresso Trib. Catania, 9 novembre 2022, in Fallim., 2023, 389 che ha escluso, di contro, la legittimazione di altra società del gruppo non creditrice e trib Milano sent 9-1-24).

Infatti , non è raro che una società, pur appartenente ad un gruppo, venga assoggettata a liquidazione giudiziale per prima, nella sostanziale ignoranza da parte dei soggetti "estranei" al gruppo delle relazioni che la legano alla restante parte dell'agglomerato;

e ciò talvolta addirittura in situazioni che non sembrano (ancora) denunciare l'insolvenza di altre "cellule". Successivamente il curatore della società liquidata può percepire la complessità delle interrelazioni con altre entità economiche, nonché lo stato di dissesto di queste ultime in condizioni tali da fare emergere (a posteriori) l'opportunità di una liquidazione di gruppo.

Dunque a fronte di una procedura di insolvenza individuale già aperta, nulla osta a che le imprese appartenenti al medesimo gruppo e che si trovino in stato di insolvenza, possano essere assoggettate (ex art 37 ccii su istanza del curatore che vanta un credito verso le società o del pm) alla procedura di liquidazione giudiziale unitaria del gruppo.

Sub 2

In relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII, va anzitutto detto che per quanto riguarda [REDACTED] è provata la sussistenza di debiti erariali per oltre 350.000 euro scaduti e oggetto di dichiarazione di adesione alla rottamazione quinquies rispetto alla quale l'esito della domanda non era intervenuto al momento della dichiarazione di liquidazione (essendo previsto per il 30 giugno): dunque per Fara la soglia di indebitamento (debiti scaduti e non pagati) è ampiamente superata.

Per quanto riguarda [REDACTED] sebbene il curatore della L.G. [REDACTED] assuma che dagli accertamenti e dalle risultanze dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione allo stato [REDACTED] risulta avere un'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per € 256.119,27, tuttavia sono prodotte dalla società le autorizzazioni alla rateizzazione e ciò ante apertura della liquidazione giudiziale sicché tali debiti non concorrono a formare la soglia di cui all'art 49 ccii.

Sono, peraltro sussistenti debiti scaduti nei confronti della liquidazione giudiziale [REDACTED] per euro 112.670,00.

Al predetto credito della liquidazione [REDACTED] di euro 112.670,00, pacificamente ammesso, [REDACTED] oppone un controcredito di euro 149.616 oltre iva per un totale di euro 182.531 per fatture da ricevere, credito che andrebbe quindi ad estinguere la posta debitoria.

Sul punto occorre osservare che nel bilancio di [REDACTED] al 31-12-25 tale controcredito non compare mentre nella nota integrativa non è fatto cenno a compensazioni di partite come dovrebbe essere ex art 2423 ter cc ultimo comma.

Assumono le reclamanti che tale posta creditoria di [REDACTED] si ricaverebbe dal bilancio di verifica della [REDACTED] al 10-7-25 e dalle schede contabili di [REDACTED]: l'assunto è erroneo atteso che mentre non è contestato il debito di [REDACTED] verso la liquidazione giudiziale [REDACTED], viceversa il preteso credito di [REDACTED] è contestato e non provato.

Infatti, l'asserito credito di [REDACTED] verrebbe ricondotto dalla predetta a generiche fatture da "emettere" per riaddebiti di costi del personale e per servizi di gestione amministrativa e contabile. Non risulta, tuttavia, prodotto alcun documento idoneo a

dimostrare l'esistenza del titolo negoziale da cui il credito sarebbe sorto, né risulta provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni che avrebbero giustificato il riaddebito. La mera iscrizione di una posta contabile, specie ove qualificata come nel caso di specie quali fatture da "emettere", non costituisce di per sé prova del credito, né può valere a fondare la compensazione. A ciò si aggiunga che la situazione contabile di [REDACTED] per il periodo 01.01.2026-27.03.2026, come trasmessa alla curatela dalla liquidatrice [REDACTED], non riporta tra l'attivo circolante, alla voce "Crediti", alcuno nei confronti di Tredi ma esclusivamente crediti riferiti a [REDACTED] a "Fatture da emettere - Logistic" e a crediti tributari e IVA. L'asserito controcredito, quindi, non solo non risulta nemmeno iscritto nella contabilità della stessa [REDACTED] bensì non risulta neppure essere mai stato assistito da idoneo titolo negoziale/documentale, né giustificato in sede di audizione dalla liquidatrice [REDACTED], che anzi ha escluso che [REDACTED] svolgesse attività nei confronti delle società del gruppo.

In conclusione difettano in radice i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito, con conseguente inopponibilità dell'eccezione di compensazione.

Sub 3.

Sullo stato di insolvenza delle società in liquidazione

Nel caso in cui la società debitrice sia in stato di liquidazione, la valutazione del Giudice, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. 13644/2013). Spetta al debitore l'onere di allegazione e prova di indicare l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Cass. 25167/2018).

Nel caso di specie le società, messe in liquidazione nel maggio 2025 con eloquente tempistica rispetto all'istanza di liquidazione giudiziale del gennaio 2026, non hanno assolto tale onere della prova.

Infatti, le resistenti, non hanno nemmeno allegato dell'esistenza di beni la cui alienazione sarebbe in grado di garantire il soddisfacimento dei crediti e ancor meno in quale tempistica né con quali risorse intendano far fronte al debito erariale anche laddove rateizzato¹.

In particolare l'ultima situazione patrimoniale delle società depositata evidenzia significative perdite:

per [REDACTED] (bilancio di esercizio 2023) perdite di esercizio euro 599.408; patrimonio netto negativo euro 560.186; debiti tributari e verso istituti di previdenza per oltre 700.000 euro

¹ anzi per quanto riguarda [REDACTED] nel reclamo viene ammesso che la società non ha alcun bene (pag 16)

per [REDACTED] (bilancio di esercizio 2025) perdite di esercizio euro 894.330; patrimonio netto negativo euro 1.187.445; debiti verso fornitori euro 193.898, debiti tributari e verso istituti di previdenza per oltre 800.000 euro, altri debiti euro 187.030

In conclusione, deve escludersi che la liquidazione dei beni possa essere soddisfaciva per i creditori dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte alle obbligazioni contratte.

Sub 4 e 5

Ai fini dell'apertura di una liquidazione giudiziale di gruppo devono concorrere le seguenti condizioni: (a) l'appartenenza a un gruppo nel senso indicato dalla lett h dell'art 2 ccii; (b) l'insolvenza delle imprese, appartenenti al gruppo nei cui confronti è proposta la domanda; (c) l'opportunità della trattazione unitaria nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori.

Quanto al punto sub a) per [REDACTED] e [REDACTED] l'appartenenza al medesimo gruppo di [REDACTED] risulta dai seguenti elementi: - identità dell'assetto proprietario, posto che [REDACTED] risulta socia unica delle tre società, oltre che liquidatore (già amministratore unico); coincidenza dell'organo di gestione, nella persona della sig.ra [REDACTED]; controllo e gestione di tipo familiare delle società atteso che fino all'ottobre 2024, socio unico e amministratore unico delle suddette società risultava essere il figlio della [REDACTED], sig. [REDACTED]; comunanza delle sedi operative, site in [REDACTED] [REDACTED] (MI); coincidenza dell'oggetto sociale (assemblaggio meccanico e commercio dei prodotti assemblati) e dell'attività in concreto svolta.

L'azienda (attrezzature, dipendenti, clientela) della ricorrente [REDACTED] già versante in uno stato di crisi, risulta poi di fatto² trasferita in favore di [REDACTED] e quindi da quest'ultima (poco dopo messa in liquidazione) a favore di due newco, [REDACTED] [REDACTED] SRL E [REDACTED] [REDACTED] SRL che rispecchiano sempre il medesimo assetto (oggetto, sede proprietà e organo amministrativo), operazioni queste che rivelano l'esistenza di un progetto unitario imprenditoriale nel medesimo settore di mercato, riconducibile alla fattispecie di direzione e coordinamento delle società coinvolte. Infatti, come correttamente rilevato dal tribunale, nelle imprese di modeste dimensioni, a conduzione familiare, la fattispecie di direzione e coordinamento non si manifesta necessariamente con la formalizzazione di direttive e atti di indirizzo, ben potendo dedursi, in via presuntiva, da circostanze e operazioni che presuppongono la sussistenza di una regia unitaria.

² La cessione di fatto dell'azienda da parte di [REDACTED] srl ad [REDACTED] srls risulta dimostrata:

- (i) dal passaggio dei dipendenti in virtù dell'accordo sindacale del 29.02.2024 tra [REDACTED] srl (nella persona dell'AU [REDACTED]), C [REDACTED] srls (nella persona dell'AU [REDACTED]) e i dipendenti (FIM-CISL).
- (ii) dalla comunanza della clientela tra [REDACTED] e [REDACTED] come dichiarato dalla [REDACTED] in sede di audizione

Quanto al punto sub c) assumono le reclamanti che in ogni caso non si comprende quale sia la convenienza della apertura della liquidazione di gruppo atteso che non vi sono attivi da coordinare nella liquidazione e le società sono cessate.

Nella specie, sebbene le reclamanti stesse riferiscano l'insussistenza di attivi, tuttavia i preesistenti reciproci collegamenti di natura economica (cessioni di beni, identità di clientela stessa attività economica) rendono opportune forme di coordinamento onde realizzare ex art 287 ccii miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese, tenuto conto anche delle eventuali azioni di massa da armonizzare tra le diverse società , fermo restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

Infine, va esclusa la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi in capo al curatore con riguardo ad eventuali scelte che possano ritenersi dannose per una o più imprese del gruppo rispetto all'impresa che se ne avvantaggia essendo comunque rimessa l'eventuale contestazione di situazioni conflittuali ai reclami dei soggetti interessati.

La reclamata sentenza merita dunque integrale conferma con condanna di parte reclamante al pagamento delle spese sostenute dalla parte reclamata Tredi srl in liquidazione giudiziale , liquidate come da dispositivo

Va, infine, dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 243/26 del 27-3-26 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e di [REDACTED] S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE ex art. 287 CCII in quanto appartenenti al medesimo gruppo della ricorrente [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015

Condanna le parti reclamanti [REDACTED] S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE e [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE al pagamento delle spese processuali in favore della liquidazione giudiziale di Tredi srl che liquida in euro 6000,00 per compenso professionale , oltre IVA e cassa previdenziale.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.

Così deciso in Milano, 2/07/2026

Il Presidente estensore

Irene Lupo